

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con atto C.C. n. 27 in data 11.05.2006, esecutivo, questa amministrazione comunale ha aderito alla proposta di ingresso nel capitale sociale di GEAT S.p.A. di Riccione, proposta dalla stessa società e dal comune limitrofo di Riccione, procedendo alla sottoscrizione di 5.000 nuove azioni, per un ammontare di euro 5.000,00;

- con il predetto atto consiliare, inoltre, sono stati approvati la bozza di statuto, lo schema di contratto quadro per l'affidamento dei servizi, l'ipotesi di patto para sociale;

- con successiva deliberazione C.C. n. 35 in data 19.04.2007, esecutiva sono state:

a) approvate le proposte di modifica allo statuto e allo schema di convenzione tipo per la configurazione della predetta società GEAT S.p.A. quale organismo dedicato allo svolgimento solo di compiti di interesse degli enti locali che la compongono (società in "house providing"), così come specificato nel nuovo testo di convenzione tipo;

b) approvata la convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, necessaria per garantire, agli enti soci, l'esercizio di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, così come richiesto per le società "in house", dall'art. 113 bis del citato decreto legislativo n. 267/2000;

- ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.L.vo n. 267/2000, l'affidamento di servizi pubblici locali può essere disposto a favore di società a capitale interamente pubblico solo in presenza dei requisiti specifici previsti dalla norma e consistenti:

nella partecipazione interamente pubblica;

- nella sottoposizione ad uno speciale controllo da parte degli enti pubblici;

- nello svolgimento della parte più importante dell'attività societaria a favore degli enti che la controllano;

- la giurisprudenza amministrativa (es. Tar Puglia, Bari, 1318/2006 e Tar Friuli 634/2005)- ha ribadito che la società per la gestione dei servizi pubblici locali può essere costituita anche da una pluralità di enti locali, purchè il controllo "analogo a quello esercitato sui propri servizi" sia realizzato, indipendentemente dalla quota di partecipazione propria di ciascun ente, attraverso effettive funzioni di coordinamento e di consultazione tra gli enti partecipanti. Infatti i tribunali amministrativi hanno riconfermato l'orientamento espresso in precedenti sentenze (n. 608/2005 e accolto anche dal Tar Sicilia, Catania, n. 198/2006), in base al quale l'affidamento in house non può essere disposto a favore di una società a partecipazione interamente pubblica cui non partecipi anche l'amministrazione comunale a favore della quale deve essere svolto il servizio;

- la stessa Corte di Giustizia della C.E. (da ultimo sentenza 13 ottobre 2005, C-458/03 e 6 aprile 2006, n. C-410/2004), ha insistito, nella materia in esame, sulla necessità da un lato che la società in questione "realizzi la maggior parte della propria attività a favore dell'ente di appartenenza" e dall'altro che lo stesso deve esercitare un "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi";

- il combinato disposto dell' art. 42, comma 2, lettera e) e dell'art. 113, comma 5, lettera c) consente, infatti, al Comune di organizzare i propri servizi anche attraverso la partecipazione a società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'Ente stesso o gli Enti partecipanti esercitino sulla società un controllo

analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano (qualora la società sia partecipata da più enti pubblici aventi interessi omogenei, per la realizzazione in comune di servizi affidati "in house providing", l'attività di controllo deve essere esercitata da detti enti collettivamente Consiglio di Stato, sez. VI, 6 maggio 2002, n. 2418; TAR Campania, Napoli, sez. I, 30 marzo 2005, n. 2784-);

- l'affidamento "in house" rappresenta un modello organizzativo legittimo, nel caso in cui vengono rispettati i seguenti criteri cumulativi, di elaborazione giurisprudenziale comunitaria (l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il parere AS311 in data 6 settembre 2005, intervenendo sulle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ha rimarcato il carattere di eccezionalità di tale potere di deroga al principio di tutela e promozione della concorrenza, sottolineando la necessità che sussistano circostanze effettive che giustifichino l'adozione di tale scelta. In proposito si richiama una recente pronuncia della Corte di Giustizia CE sez. I, n. C-26/03 in data 11 gennaio 2005, sui criteri di legittimità degli affidamenti "in house" per appalti di pubblici servizi, limitando tale possibilità "al solo caso in cui l'affidatario sia un'effettiva articolazione dell'ente pubblico o degli enti pubblici, svolgente la sua attività a favore del/dei medesimo/medesimi. L'influenza dominante dell'ente o degli enti sulla società è presunta quando l'Autorità pubblica o le Autorità pubbliche, direttamente o indirettamente detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, detengono la maggioranza dei voti cui danno diritto le parti emesse dall'impresa, oppure hanno diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del collegio di vigilanza...);

- per quanto concerne il requisito della "totale partecipazione pubblica", le "società in house", in virtù dell'art. 113, comma 5, lettera c) del TUEL, possono essere partecipate da più enti pubblici. In tal caso, la funzione di controllo sulla società, non potendo essere esercitata individualmente da ogni singolo ente, deve necessariamente essere esercitata collettivamente, ossia dall'insieme della compagine pubblica partecipante alla società;

- il significato della partecipazione di un ente pubblico ad una società partecipata "interamente" da altri enti pubblici sta, infatti, nell'apprestare una formula organizzativa che consenta l'esercizio in comune di servizi da parte di enti pubblici aventi interessi omogenei. Ciò spiega perchè la norma, nel prevedere la partecipazione di più enti pubblici, riferisca la "totalità" del capitale, attraverso la quale si esplica il controllo sulla società, all'insieme degli enti e non a ciascuno di essi, singolarmente considerato. Questo, d'altronde, sotto il profilo logico non sarebbe materialmente possibile, giacchè la partecipazione totalitaria dell'uno escluderebbe necessariamente la partecipazione alla società di qualsiasi altro ente pubblico (Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2002, n. 2418; TAR Campania, Napoli, sez. I, 30 marzo 2005, n. 2784-);

- in merito al requisito della "prevalenza dell'attività" con l'autorità o le autorità pubbliche controllanti, l'art. 113, comma 5, lettera c), del T.U.E.L. (d. lgs. N. 267/2000) non indica la misura di detta prevalenza. Di utilità possono risultare le disposizioni comunitarie (art. 23 della direttiva 2004/17/CE) e di diritto interno derivato (art. 8, d.lgs. n. 158/1995, di recepimento dell'art. 13 della precedente direttiva 93/38/CEE), che nei settori c.d. esclusi o speciali consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare direttamente appalti a imprese collegate a condizione che, negli ultimi tre anni, almeno l'80% del fatturato di dette imprese provenga da servizi, prodotti o forniture alle amministrazioni a cui sono collegate o a queste riconducibili, ovvero, qualora la società non abbia ancora maturato il triennio di attività, si può considerare sufficiente che possa anche solo prevedersi il rispetto della citata regola dell'80% ";

- la scelta di realizzare la gestione di alcuni pubblici servizi mediante l'affidamento di retto ad una "società in house" risponde, quindi, ad una facoltà ampiamente discrezionale, sottratta al sindacato di legittimità, prevista dall'ordinamento degli enti locali, che non viola la normativa comunitaria ed il principio della concorrenza che la ispira (Consiglio di Stato, sez. II, 22 novembre 2004, n. 7636 e n. 7637) nel caso in cui, sussistano i requisiti, indicati ai punti precedenti, che configurano il "soggetto gestore" come una sorta di longa manus dell'affidante/degli affidanti, pur conservando natura distinta ed autonoma rispetto all'apparato organizzativo di questo/di questi: deve, in altri termini, determinarsi una sorta di "amministrazione indiretta "

nella quale la gestione dei servizi, in un certo senso, resta saldamente nelle mani dell'ente/degli enti concedente/concedenti, attraverso un controllo assoluto sull'attività della società affidataria la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo assorbente e principale ad operare in favore di questo/questi (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 30 marzo 2005, n. 2784);

- in definitiva la società deve essere attribuita rita di attività amministrative finalizzate alla cura di interessi pubblici (art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata). L'esistenza di una pubblica funzione amministrativa implica una valutazione normativa di rilevanza di un certo interesse, che viene tutelato, in quanto pubblico, attraverso l'attribuzione normativa di poteri. La positivizzazione della figura dell'affidamento "in house" (decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, il quale ha modificato l'art. 113 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) fa riferimento all'affidamento diretto, a livello locale, limitatamente in materia di servizi pubblici, da intendersi come insieme di attività volte a fornire prestazioni al pubblico (S. Cassese, Trattato di diritto amministrativo, pag. 703 e ss.; pag. 721);

Tutto ciò premesso e considerato;

Verificato che tra gli ambiti dell'oggetto sociale di GEAT S.p.A. rientrano anche il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e dei tributi comunali in genere;

Dato atto che questo Comune, in attuazione di quanto disposto con atto C.C. n. 70 in data 22.12.2004, esecutivo aveva stabilito di gestire in economia diretta il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, avvalendosi di collaboratori esterni che avevano il compito prioritario, oltre che di garantire la funzionalità e la regolarità del servizio, di formare personale dipendente interno all'ente, già assegnato al settore finanziario- servizio entrate, affinché potesse svolgere, in modo autonomo, al termine del triennio di collaborazione attivata (avente scadenza al 31 dicembre 2007), tutti i compiti e le mansioni per il servizio di accertamento e riscossione della pubblicità e dei diritti

Riscontrato che tale rapporto di collaborazione, con le caratteristiche di cui sopra doveva concludersi, come sopra evidenziato, alla data del 31.12.2007;

Preso atto della relazione datata 22.12.2007, a firma della dirigente del settore competente, dalla quale si evince, in merito alla formazione del personale dipendente che..."anche a seguito dell'intervenuta trasformazione della tassa di occupazione di aree e spazi pubblici in canone, si rende opportuno proseguire l'affiancamento al personale interno degli incaricati al fine di perfezionare e verificare gli effetti dell'applicazione del nuovo regolamento comunale...";

Visto che la legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), entrata in vigore il 1 gennaio 2008, ha dettato precise disposizioni in materia di conferimento di collaborazioni, stabilendo, come condizione fondamentale, oltre l'attivazione di una preventiva procedura comparativa, la necessità del possesso, da parte dei collaboratori, della "particolare e comprovata specializzazione universitaria", come prevede espressamente l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo novellato. La stessa Funzione Pubblica, con parere reso in data 28.01.2008, n. 0004361- ha stabilito che detto requisito è da ritenersi imprescindibile ed è volto, come già accennato in diverse occasioni, a ricondurre il ricorso alle tipologie contrattuali che ne derivano da un ambito più corretto e rigoroso che eviti il ricorso a forme di precariato;

Vista la deliberazione G.C. n.170 in data 29.12.2007, esecutiva, con la quale sono state fornite linee di indirizzo per la proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per il 1 trimestre 2008, dando, inoltre, ..."mandato al dirigente del settore organizzazione -personale per la formulazione di ipotesi comparative fra sistemi organizzativi gestionali del servizio in oggetto, compatibili con le disposizioni della legge finanziaria 2008, da presentare entro il termine di scadenza dei contratti sopra citati";

Vista la determinazione n. 811 in data 29.12.2007, con la quale la dirigente del settore finanziario ha affidato incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a due soggetti estranei all'ente, già incaricati in precedenza, come si evince dalle premesse della citata determinazione;

Considerato che, in attuazione di direttive fornite dall'organo di governo nello scorso autunno, erano già stati presi contatti con la GEAT S.p.A., società interamente pubblica, partecipata da questo Comune, al fine di verificare le condizioni e i termini economici per l' affidamento del servizio "in house", ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto che non sia necessario procedere alla formulazione di ipotesi comparative fra sistemi organizzativi e gestionali del servizio in oggetto compatibili con le disposizioni della legge finanziaria 2008, in quanto:

- le nuove disposizioni dettate dalla finanziaria 2008 dispongono di evitare il ricorso a forme di precariato, dando atto che si deve procedere, nel rispetto del dettato costituzionale, ad assunzioni a tempo determinato;
- dalla dichiarazione resa dal settore finanziario in materia di spesa del personale si evince che questo comune, tenuto conto del piano delle stabilizzazioni che sarà affrontato con la modifica della dotazione organica da approvare entro il prossimo 30 aprile 2008 e delle eventuali cessazioni del prossimo triennio, non può superare il tetto di spesa del personale al 31.12.2007, non potendosi applicare le eventuali deroghe previste dall'art.1, comma 120, della legge finanziaria 2008 per gli enti che possono superare tali limiti di spesa, ricorrendo le condizioni derogatorie;
- per i motivi sopra espressi non ci si può avvalere di collaborazioni esterne, se non si riscontri che si tratti di compiti, attività altamente specialistiche per le quali è necessario il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria;
- si prende atto, sulla base di quanto in precedenza dichiarato dalla dirigente del settore finanziario, che per le carenze di personale interno e per altre priorità del settore, nel triennio 2005-2007, non sono stati formati, da parte dei collaboratori incaricati, dipendenti dell'ente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- nella relazione di fine anno della dirigente del settore emerge la necessità di disporre di un software e di apparecchiature informatiche più adeguate e aggiornate rispetto a quelle in uso, con futuro incremento della spesa; sempre nella citata relazione si evidenzia che fino al mese di ottobre 2007 i collaboratori di cui ci si è avvalsi dal 1 gennaio 2005 sono stati n. 3, senza precisare di quante unità di personale necessita tale ufficio per l'operatività non inferiore a quella garantita dal gennaio 2005, con tre unità e, solo da novembre 2007, con due sole unità lavorative;
- l'affidamento in house alla società partecipata da questo comune

non comporta diseconomicità per l'ente, in quanto l'aggio richiesto per il servizio è pari per a 6, 1%, (assai inferiore rispetto all'aggio di oltre il 19% riconosciuto fino al 2003, da questa amministrazione, al soggetto privato allora concessionario) e, comunque a copertura dei costi fissi di gestione del servizio con particolare riguardo al costo del personale, specificando che l'eventuale aggiornamento dell'aggio potrà essere rivisto solo al termine della prima scadenza (triennio). Il costo del personale, come comunicato da GEAT SpA, per n. 2 dipendenti a tempo pieno, di cui:

- a) n. 1 impiegato per l'intero anno, con funzioni anche di accertatore tributario;
- b) n. 1 affissatore per l'intero anno, in ragione annua, al lordo degli oneri riflessi, applicando il contratto aziendale che fa riferimento al contratto nazionale afferente al settore acqua-gas, ammonta a complessivi \_ 67.000,00. Nello schema di contratto di servizio, inoltre, si da atto che .." Tutti gli oneri di personale sono ad esclusivo carico dell'Azienda la quale risponde, nei confronti del Comune e degli utenti, dell'operato dei propri dipendenti i quali dovranno essere minuiti di tessera di riconoscimento...". Le ulteriori spese di gestione e cioè quelle necessarie all'aggiornamento dei programmi e agli strumenti per l'espletamento del servizio sono a totale carico della società partecipata;

- la società partecipata si è resa disponibile a stipulare regolari contratti di lavoro di tipo subordinato con gli attuali collaboratori al fine di garantire continuità del servizio, avvalendosi di personale già professionalizzato e conoscitore della realtà locale di questo Comune;

- l'attività verrà espletata, presso il palazzo comunale di Cattolica, nei locali messi a disposizione dall'amministrazione, per non creare disservizio verso l'utenza e i fruitori dei suddetti servizi;

- con l'affidamento "in house", considerato le modifiche apportate allo statuto di GEAT S.p.A. il comune di cattolica, alla stregua di qualsiasi altro ente locale aderente alla Società GEAT S.p.A. può esercitare, costantemente e senza soluzione di continuità, un controllo sulla gestione del servizio del tutto analogo a quello che può esercitare sui propri servizi gestiti in economia diretta, ragione per la quale non si può parlare di "esternalizzazione di servizio comunale", bensì di modalità gestionale affidata a società partecipata dal Comune stesso, totalmente pubblica;

Ritenuto di dover proporre di comunicare la presente scelta gestionale al Consiglio comunale, per rendere noti i motivi dell'affidamento "in house", le condizioni e le ragioni di fatto e di diritto che ne sono alla base, tenuto conto di quanto dispone il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, le finanziarie, le limitazioni in materia di spesa pubblica e di personale;

Preso atto della proposta formulata da GEAT S.p.A., così come risulta dall'allegato schema di contratto di contratto di servizio, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, quindi, opportuno proporre l'affidamento "in house" alla GEAT S-p.A di Riccione, con decorrenza 1 aprile 2008, dei servizi sotto specificati, secondo quanto stabilito dallo schema di contratto di servizio per i servizi sotto riportati:

- a) accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- b) cosap

Considerato che tale affidamento costituisce un obiettivo prioritario dell'Amministrazione, necessario al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi del servizio medesimo, il quale non può più essere gestito con le modalità vigenti, per i motivi sopra evidenziati e che si richiamano integralmente;

Dato atto che gli introiti annui per l'anno 2007, come si desume dal prospetto predisposto dall'ufficio ragioneria per l'assessore di riferimento sono i seguenti, così come le spese effettivamente sostenute per il personale nell'anno 2007:

Anno 2007	Accertato	Incassato
Pubblicità	290.000,00	295.367,18
Affissioni	106.488,88	98.956,36
Cosap	658.068,87	691.015,78
Totale	1.054.557,75	1.085.339,32

Costo del personale come risulta dal bilancio 2007 (co.co.co. Attivate)

Previsione 2007	euro	63.811,00
Spesa effettiva 2007	euro	61.223,00

Riscontrato che per l'anno 2008, come risulta dal bilancio approvato con atto C.C. n. 113 in data 21 dicembre 2007, esecutivo, le previsioni di entrate per le voci di cui al precedente prospetto, complessivamente considerate, sono di euro 113.000,00, mentre la previsione di spesa di personale per l'anno 2008 ammonta a euro 49.174,04 per la previsione di n. 2 dipendenti a tempo pieno, di cui uno di categoria B1 e uno di categoria B3;

Precisato che l'affidamento dei servizi di cui trattasi afferenti la cosap, la pubblicità e le pubbliche affissioni, con decorrenza 1 aprile 2008, comporterà, per questo Comune, una spesa presunta complessiva di circa euro 50.000,00, salvo conguaglio in quanto è stato fissato un aggio pari al 6,1% della somma che sarà introitata;

Sottolineato che sono già in corso le valutazioni tecniche -gestionali-operative per procedere, entro il corrente esercizio finanziario, tenuto conto delle scadenze dei contratti, ad altri affidamenti in house, alla predetta società partecipata GEAT SpA e proprioamente:

- 1) il servizio della pubblica illuminazione;
- 2) il servizio gestione calore;

Dato atto che si procederà, con separati provvedimenti, agli ulteriori affidamenti, esperite le necessarie valutazioni, analisi, ponderazioni tecniche, economiche e di miglioramento del servizio esistente;

Tutto ciò considerato;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti di procedere all'affidamento "in house" del servizio di cui trattasi a favore della società partecipata Geat di Riccione, alle condizioni di cui allo schema di contratto di servizio allegato, dando atto che la misura dell'aggio è stata stabilita tenuto conto del costo del personale che la suddetta società dovrà sostenere, applicando il relativo contratto nazionale di categoria, per n. 2 dipendenti, di cui uno avente natura impiegatizia e uno avente la qualifica di affissatore, entrambi da impegnare al 100% per il Comune di Cattolica;

Visto :

- il DLgs. n. 267 del 2000;
- il DLgs. n. 165 del 2001;
- la legge n. 244/2007;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti palesi ed unanimi;

**D E L I B E R A**

- a) - di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale;
- b) - di disporre, con decorrenza 1 aprile 2008, l'affidamento "in house" a GEAT S.p.A. con sede in Riccione, dando atto che la durata, le condizioni, le modalità sono indicate nello schema di contratto di servizio per la gestione del servizio, come indicato nell'allegato schema che è approvato quale parte sostanziale e integrante e che riguarda propriamente il servizio:
  - accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
  - cosap
- c) - di demandare al dirigente del settore finanziario tutti gli atti derivanti e conseguenti ivi compreso l'assunzione del necessario impegno di spesa che per l'anno 2008, sarà di circa euro 50.000,00, salvo conguaglio a consuntivo dato atto che l'aggio è fissato nella misura del 6,1% della somma che sarà introitata dal Comune stesso;
- d) - di dare atto che le risorse necessarie al pagamento delle somme dovute alla società GEAT SpA, in base alla presente convenzione, a carico dei bilanci dell'esercizio 2008 e successivi, dovranno essere esattamente determinate e impegnate con apposita determinazione del dirigente del settore finanziario, prima di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio;
- e) - di autorizzare alla sottoscrizione del citato Contratto di servizio il dirigente del settore finanziario;
- f) - di demandare agli uffici comunali, ciascuno per quanto di competenza, gli atti derivanti e consequenziali per dare attuazione a quanto stabilito dalla Giunta stessa;
- g) - di dare atto che si procederà, con separati provvedimenti, agli ulteriori affidamenti, esperite le necessarie valutazioni, analisi, ponderazioni tecniche, economiche e di miglioramento del servizio esistente, prioritariamente per i servizi sotto indicati:

- 1) il servizio della pubblica illuminazione;
- 2) il servizio gestione calore;

h) - di trasmettere il presente atto a GEAT S.p.A., con sede legale in Riccione, via Mantova, n. 6.

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL.  
di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

**D E L I B E R A**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---

Allegato ...

alla deliberazione G.C. n.....in data .....

SCHEMA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DELLA COSAP E DEI DIRITTI SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISIONI DI CUI AL D. LGS. 507/93

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la residenza municipale del Comune di Cattolica, Piazzale F.D. Roosevelt n. 5, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale  
TRA

Comune di Cattolica, con sede in Piazzale F.D. Roosevelt n. 5, codice fiscale -----, in persona -----  
-----, domiciliato per la carica presso la residenza comunale, Sindaco/  
Funzionario responsabile -----, nato a \_\_. Il \_\_., che interviene nella presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ----- del -----, di seguito denominato "Comune";

E

GEAT S.p.A., Codice Fiscale 02418910408, n. di iscrizione al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Rimini 261957, con sede in Riccione, Via Mantova n. 6, in persona dell'Ing. Tommaso Morelli, nato a Matera il 31/10/1965, domiciliato per ragioni di carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Direttore Generale, avente i poteri per la stipulazione del presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del -----  
-, esecutiva ai sensi di legge, che si intende facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegata, di seguito denominata "Azienda";

PREMESSO

che Geat S.p.A. è società in house del Comune di Cattolica;  
che nell'oggetto sociale dello statuto di Geat S.p.A. è previsto il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e tributi comunali e provinciali in genere;  
che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 11/05/2006 è stato approvato il "Contratto quadro per l'affidamento di servizi di pubblica utilità", il quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato;

## SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1)

Oggetto del contratto è il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità, della Cosap e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

L'Azienda deve eseguire il servizio con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine, osservando tutti gli impegni assunti, garantendo l'efficienza e la perfetta funzionalità su tutto il territorio comunale.

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi di tipo civile ed amministrativo.

L'Azienda viene individuata quale soggetto contro cui proporre il ricorso e gli altri atti previsti dalla legge in materia di contenzioso tributario in tutti i gradi del giudizio.

L'Azienda si obbliga a curare direttamente tutti gli adempimenti necessari trasmettendo al Comune copia dei ricorsi, delle contro deduzioni elaborate e delle decisioni sui ricorsi emanate dai competenti organi.

Al fine di assicurare una razionale e moderna organizzazione del servizio, nell'interesse degli utenti e per il prestigio della pubblica amministrazione, l'Azienda assume con la sottoscrizione del contratto, l'obbligo di:

- a) fornire al Comune tutti i dati ed elementi statistici che saranno richiesti;
- b) mantenere il servizio sempre in perfetta efficienza di funzionamento in modo di assicurare una efficace riscossione, provvedendo, in particolare, a tutte le spese di cancelleria ed alle spese generali di gestione inerenti e conseguenti al funzionamento del servizio;
- c) inoltrare agli utenti particolari preavvisi di scadenza per i pagamenti in modo da consentire il versamento dell'imposta annuale sulla pubblicità entro il termine previsto dalle normative vigenti;
- d) effettuare, a proprie spese, la gestione del servizio in maniera informatizzata attraverso procedure che consentano il trasferimento di tutti i dati nell'ambito delle procedure utilizzate dal Comune. Qualora il Comune modifichi o rinnovi le procedure utilizzate, nel corso della gestione del servizio, dovrà tempestivamente comunicare all'Azienda l'avvenuto cambiamento; l'Azienda dovrà, a proprie spese, garantire la possibilità di trasferimento dei dati in questa ipotesi, entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre i 3 mesi dalla comunicazione del Comune, salvo deroga espressamente concessa;
- e) collaborare alle attività di ispezione e verifica disposte dal Comune, fornendo i dati e gli elementi occorrenti per l'acquisizione di notizie sul servizio svolto;
- f) fornire tutte le prestazioni connesse all'oggetto dell'appalto che non comportino ulteriori aggravii degli adempimenti dietro semplice richiesta del Comune, qualora se ne ravvisi la necessità di assicurare economicità, efficienza e funzionalità dei servizi.

### ART. 2)

L'Azienda ha pure l'obbligo di dotarsi di personale idoneo da adibire esclusivamente al servizio, in misura sufficiente ad assicurare il regolare andamento dello stesso e comunque in misura non inferiore a:

- n. 1 impiegato per l'intero anno, con funzioni anche di accertatore tributario;
- n. 1 affissatore per l'intero anno.

Tutti gli oneri di personale sono ad esclusivo carico dell'Azienda la quale risponde, nei confronti del Comune e degli utenti, dell'operato dei propri dipendenti i quali dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento.

L'Azienda è altresì tenuta all'osservanza dei principi di sicurezza contenuta nella valutazione dei rischi propri dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. 626/94.

Il servizio verrà svolto in locali adeguati, idonei ed aventi agevole accesso al pubblico, messi a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione Comunale di Cattolica.

### ART. 3)

Per tutte le operazioni di esazione, l'Azienda dovrà servirsi di procedure meccanizzate e sarà convenuto con

l'Amministrazione Comunale il tipo di registri e bollettari di riscossione necessari per le operazioni di esazione e che permetta un facile controllo da parte del Comune.

I bollettari ed i Registri saranno trasmessi alla Ragioneria Comunale prima di esser posti in uso per essere numerati, vidimati su ogni bolletta e registrati nell'apposito registro di carico e scarico da tenersi in doppio esemplare di cui uno a cura della Ragioneria Comunale ed uno a cura dell'Azienda. Tutti i registri ed i bollettari di riscossione consunti saranno trasmessi alla Ragioneria Comunale entro i primi 15 giorni di ciascun mese (per la revisione), unitamente ad un prospetto statistico degli introiti mensili per imposta di pubblicità e diritti di affissione suddivisi nelle varie voci.

#### ART.4)

I componenti della Giunta Comunale, il Segretario Generale, i Consiglieri Comunali ed ogni funzionario del Comune all'uopo delegato, avranno libero accesso nell'Ufficio dell'Azienda e potranno in ogni momento esaminare tutti i documenti inerenti alla gestione del servizio.

#### ART. 5)

Tutte le spese occorrenti alla gestione del servizio, imposte e tasse comprese, presenti e future, sono ad esclusivo carico dell'Azienda, la quale si intende ripagata anche di esse con la sola corresponsione da parte del Comune del compenso di cui al successivo art. 6).

#### ART. 6)

Per il servizio di cui al presente contratto è riconosciuto all'Azienda un aggio di riscossione del 6,1% valutato sulla scorta dei dati relativi all'anno 2007, forniti dall'Amministrazione di Cattolica, di seguito riportati in Allegato "A" e comunque dovrà essere garantita all'Azienda la copertura dei costi fissi di gestione del servizio con particolare riguardo al costo del personale. L'aggio potrà essere rinegoziato solo alla scadenza del primo periodo di affidamento del servizio di cui al successivo art. 8), se troverà applicazione.

L'importo di cui sopra viene calcolato sull'ammontare lordo degli introiti realizzati a titolo di imposta di pubblicità, sulla Cosap e diritti sulle pubbliche affissioni, sulle maggiorazioni ed aumenti di qualsiasi specie previsti da disposizioni di Legge, interessi, soprattasse, ecc. con la sola esclusione del diritto di notifica e di eventuali addizionali introdotte per Legge sulle quali l'aggio sarà quello eventualmente stabilito dalla Legge medesima.

#### ART. 7)

L'importo di riscossione, al netto dell'aggio corrisposto a Geat S.p.A., dovrà essere versato nella cassa comunale in tre soluzioni come segue:

la prima rata entro il 30 aprile, la seconda rata entro il 31 agosto e la terza rata entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 15 di ogni mese l'Azienda dovrà presentare il rendiconto degli introiti realizzati nel mese precedente. Per il ritardato versamento delle somme dovute dall'Azienda si applicherò una indennità di mora del sette per cento (7%) semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune utilizzando i procedimenti esecutivi previsti dalla legge.

#### ART. 8)

La presente convenzione avrà validità triennale a decorrere dalla data di stipula. E' prevista la possibilità di prorogare il servizio per ulteriori tre anni, nel caso in cui sia consentita nel rispetto della vigente legislazione.

#### ART. 9)

L'Azienda incorrerà nella decadenza dell'affidamento per i seguenti motivi:

- i) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- j) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio.

La fattispecie di cui alla precedente lettera b), si intende realizzata quando il Comune abbia contestato per iscritto all'Azienda almeno tre violazioni alle norme del presente contratto, senza che le relative giustificazioni siano state fornite o, se fornite, senza che le stesse siano state ritenute adeguate dal Comune.

L'Azienda decaduta, cesserà con effetto immediato dalla conduzione del servizio e sarà privata di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

Nessuna altra forma di risoluzione o di rescissione anticipata dal contratto potrà essere adottata dal Comune se non quelle previste dal presente contratto.

ART. 10)

Le intimazioni e le notificazioni saranno eseguite a mezzo del messo comunale, ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Azienda risponderà, in ogni caso, direttamente ed integralmente di qualunque danno causato a persone e a cose in dipendenza della esecuzione del servizio, sollevando di conseguenza il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta al riguardo. Il Comune è parimenti estraneo rispetto agli eventuali contenziosi che dovessero insorgere a causa della gestione del servizio.

ART. 11)

Senza che dalla seguente specificazione derivi alcuna limitazione in merito alla conduzione del servizio, l'Azienda dovrà tenere costantemente aggiornati:

- a) uno schedario della pubblicità;
- b) una planimetria costantemente aggiornata sulla disponibilità degli spazi;
- c) i bollettari delle Commissioni.

ART. 12)

L'Azienda è tenuta a rispondere in qualsiasi momento alle richieste dell'Amministrazione Comunale od a provvedere anche nelle ore notturne alla affissione di manifesti ed avvisi. E' fatto divieto all'Azienda di concedere in esclusiva a Ditte, Associazioni o privati gli spazi per la pubblica affissione, salvo autorizzazione scritta del Comune.

ART. 13)

Nessun manifesto potrà essere affisso se non saranno state compiute prima le formalità prescritte dalla legge ed in ogni manifesto dovrà essere impresso un timbro con la dicitura "Gestione Servizio Affissioni" con l'indicazione dell'inizio e del termine dell'affissione. Scaduto tale termine i manifesti dovranno essere rimossi o ricoperti con altri manifesti.

ART. 14)

L'Azienda si obbliga ad eseguire o di fare eseguire le affissioni esclusivamente sulle apposite tabelle, quadri, ecc.

ART. 15)

Nell'espletamento delle sue funzioni l'Azienda GEAT S.p.A. dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni approvato con delibera del C.C. N. 45 del 08/03/1995 con le modifiche di cui alla delibera di C.C. N. 9 del 05/02/2001. Il Comune trasmetterà all'Azienda GEAT S.p.A. ogni modifica futura del Regolamento stesso.

ART. 16)

Nel caso di controversie in merito all'interpretazione del presente disciplinare ed all'esecuzione del conseguente contratto è competente il Foro di Rimini.

ART. 17)

Tutte le spese relative e conseguenti la stipulazione del presente contratto sono a carico dell'Azienda. Il presente atto è da registrarsi soltanto in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

